



### Sommario

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2023/C 216/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

##### **Tribunale**

2023/C 216/02	Nomina del cancelliere . . . . .	2
---------------	----------------------------------	---

#### V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2023/C 216/03	Causa C-537/20, L Fund: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — L Fund / Finanzamt D («Rinvio pregiudiziale — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Imposta sui redditi ricavati da beni immobili situati nel territorio di uno Stato membro — Differenza di trattamento tra i fondi residenti e i fondi non residenti — Esenzione dei soli fondi residenti — Comparabilità delle situazioni — Presa in considerazione del regime fiscale degli investitori — Insussistenza — Giustificazione — Necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale nazionale — Necessità di preservare un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri — Insussistenza) . . .	3
---------------	--	---

2023/C 216/04	Causa C-40/21, Agenția Națională de Integritate: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Romania) — T.A.C. / Agenția Națională de Integritate (ANI) (Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di proporzionalità) . . . . .	4
2023/C 216/05	Causa C-97/21, MV — 98: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — MV — 98/ Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» — Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Mancata emissione di un giustificativo fiscale di cassa – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni amministrative di natura penale per un medesimo fatto – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale relativo all’esecuzione provvisoria di una sanzione] . . . . .	5
2023/C 216/06	Causa C-200/21, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Necessità di una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione) . . . . .	5
2023/C 216/07	Causa C-300/21, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UI / Österreichische Post AG [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Condizioni del diritto al risarcimento – Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento – Necessità di un danno causato da detta violazione – Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto trattamento – Incompatibilità di una norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravità – Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali] . . . . .	6
2023/C 216/08	Causa C-352/21, A1 et A2 (assicurazione su corpi di imbarcazioni): Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — A1, A2 / I [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Norme sulla competenza in materia di assicurazioni – Articolo 15, punto 5 – Possibilità di derogare a tali norme sulla competenza mediante convenzioni – Articolo 16, punto 5 – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 13, punto 27 – Nozione di «grandi rischi» – Contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’assicurato – Opponibilità di tale clausola all’assicurato – Imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali] . . . . .	7
2023/C 216/09	Causa C-389/21 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 — Banca centrale europea / Crédit lyonnais [Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Misura dell’esposizione – Articolo 429, paragrafo 14 – Esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Rifiuto parziale di autorizzazione – Potere discrezionale della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso di annullamento – Errore manifesto di valutazione – Sindacato giurisdizionale] . . . . .	8

2023/C 216/10	Causa C-487/21, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — F.F./ Österreichische Datenschutzbehörde [Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di «copia» – Nozione di «informazioni] . . . . .	8
2023/C 216/11	Causa C-492/21 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Articoli 106 TFUE e 107 TFUE – Nozioni di «impresa» e di «attività economica»] . . . . .	9
2023/C 216/12	Causa C-516/21, Finanzamt X (Utensili e macchine fissati stabilmente): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt X/ Y [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c) – Eccezioni all’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nell’ambito della dazione in affitto di un fabbricato agricolo] . . . . .	10
2023/C 216/13	Causa C-528/21, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — M.D./ Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Articolo 20 TFUE – Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 5, 11 e 13 – Effetto diretto – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per la sicurezza nazionale – Omessa considerazione della situazione individuale di tale cittadino di un paese terzo – Rifiuto di eseguire una decisione giurisdizionale che ha sospeso l’efficacia di tale decisione di divieto – Conseguenze) . . . . .	10
2023/C 216/14	Cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Lavoro notturno) e a.: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad — Kula — Bulgaria) — OP (C-529/21), MN (C-530/21), KL (C-531/21), IJ (C-532/21), GH (C-533/21), EF (C-534/21), CD (C-535/21), AB (C-536/21), AB (C-732/21), BC (C-733/21), CD (C-734/21), DE (C-735/21), EF (C-736/21), FG (C-737/21), GH (C-738/21)/ Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento) . . . . .	11
2023/C 216/15	Causa C-537/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 aprile 2023 — PL/ Commissione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2017 – Errori di diritto – Snaturamento degli elementi di fatto e di prova – Difetto di motivazione) . . . . .	12
2023/C 216/16	Causa C-549/21 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata / Commissione europea (Impugnazione – Articolo 268 TFUE – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Articoli 107 e 108 TFUE – Fondo interbancario di tutela dei depositi – Intervento previsto – Salvataggio di Banca delle Marche – Lettere della Commissione europea – Qualificazione come «aiuti di Stato» non esclusa – Invito alle autorità nazionali a notificare alla Commissione il progetto di intervento – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione) . . . . .	13

2023/C 216/17	Causa C-628/21, Castorama Polska e Knor: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — TB (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione – Legittimazione ad agire – Necessità di accertare preliminarmente l’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale) . . . . .	13
2023/C 216/18	Causa C-677/21, Fluvius Antwerpen: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederegerecht te Antwerpen — Belgio) — Fluvius Antwerpen / MX [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di «cessione di beni a titolo oneroso» – Articolo 9, paragrafo 1 – Attività economica – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Cessione di beni – Consumo illegale di energia elettrica – Principio di neutralità dell’IVA – Fatturazione al consumatore di un’indennità che include il prezzo dell’energia elettrica consumata – Regolamentazione regionale di uno Stato membro – Soggetto passivo – Entità sui generis incaricata da comuni – Nozione di «ente di diritto pubblico» – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I – Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica – Nozione di «carattere trascurabile dell’attività»] . . . . .	14
2023/C 216/19	Causa C-681/21, BVAEB (Importo della pensione di vecchiaia): Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) / BB (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l’equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da questa stessa normativa) . . . . .	15
2023/C 216/20	Causa C-686/21, Legea: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — VW / SW, CQ, ET, Legea Srl e Legea Srl / VW, SW, CQ, ET [Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 89/104/CEE – Direttiva (UE) 2015/2436 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Diritti esclusivi del titolare di un marchio – Marchio appartenente a più persone – Condizioni di maggioranza richieste tra i contitolari per la concessione di una licenza del loro marchio e per il recesso dal relativo contratto] . . . . .	16
2023/C 216/21	Causa C-694/21 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2023 — Brunswick Bowling Products LLC, già Brunswick Bowling & Billiards Corporation / Commissione europea, Regno di Svezia (Impugnazione – Tutela dei consumatori – Direttiva 2006/42/CE – Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall’uso delle macchine – Misure adottate dal Regno di Svezia – Divieto di immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare – Ritiro dei posizionatori già immessi sul mercato – Decisione della Commissione europea che dichiara giustificate le misure) . . . . .	16
2023/C 216/22	Causa C-705/21, AxFina Hungary: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítéltábla — Ungheria) — MJ / AxFina Hungary Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo a causa del carattere abusivo di una clausola di tale contratto – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore) . . . . .	17
2023/C 216/23	Causa C-782/21 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 — Aeris Invest Sàrl / Banca centrale europea, Commissione europea, Banco Santander, SA (Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Decisione 2004/258/CE – Domanda di accesso a taluni documenti riguardanti l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Diniego di accesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) . . . . .	18

2023/C 216/24	Causa C-60/22, Bundesrepublik Deutschland (Casella di posta elettronica degli uffici giudiziari): Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — UZ/ Bundesrepublik Deutschland [Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento – Responsabilizzazione del trattamento – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Fascicolo elettronico relativo a una domanda di asilo compilato da un'autorità amministrativa – Trasmissione al giudice nazionale competente mediante una casella di posta elettronica – Violazione degli articoli 26 e 30 – Assenza di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e mancata tenuta del registro delle attività di trattamento – Conseguenze – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») – Articolo 18, paragrafo 1 – Diritto di limitazione di trattamento – Nozione di «trattamento illecito» – Presa in considerazione del fascicolo elettronico da parte di un giudice nazionale – Mancato consenso dell'interessato] . . . . .	18
2023/C 216/25	Causa C-78/22, ALD Automotive: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze — Repubblica ceca) — ALD Automotive s.r.o./ DY, in qualità di amministratore giudiziario della società debitrice GEDEM-STAV a.s. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore – Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata – Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell'Unione – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione – Principi generali del diritto privato nazionale) . . . . .	19
2023/C 216/26	Causa C-99/22, Kapniki A. Michailidis: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kapniki A. Michailidis AE / Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2062/92 – Articolo 3, paragrafo 3 – Validità – Organizzazione comune dei mercati – Tabacco greggio – Premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia – Riduzione di tali premi in funzione della quantità di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistata – Principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento] . . . . .	20
2023/C 216/27	Causa C-100/22 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023 — KY/ Corte di giustizia dell'Unione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 77 – Pensione – Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII di tale Statuto – Trasferimento di diritti a pensione nazionali al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea – Abbuono di annualità – Articolo 2 dell'allegato VIII di detto Statuto – Calcolo della pensione – Articolo 77, quarto comma, del medesimo Statuto – Regola del «minimo vitale» – Domanda di rimborso della parte dei diritti a pensione trasferiti non riflessa nell'importo della pensione dell'Unione – Arricchimento senza causa) . . . . .	21
2023/C 216/28	Causa C-127/22, Balgarska telekomunikatsionna kompania: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 185 – Rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta a monte – Beni oggetto di scarto – Vendita successiva come rifiuti – Distruzione o smaltimento debitamente provati o giustificati] . . . . .	21
2023/C 216/29	Causa C-484/22, Bundesrepublik Deutschland (Rimpatrio di un minore senza genitori): Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 15 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/ GS, rappresentato dai genitori (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minore di un paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare) . . . . .	22
2023/C 216/30	Causa C-306/22 P: Impugnazione proposta l'8 maggio 2022 da Nigar Kirimova avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022, causa T-727/20, Kirimova/EUIPO . . . . .	23
2023/C 216/31	Causa C-5/23 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2023 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-298/20, KD/ EUIPO . . . . .	23

2023/C 216/32	Causa C-129/23, BG Technik: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 marzo 2023 — BG Technik cs, a.s. / Generální ředitelství cel . . . . .	24
2023/C 216/33	Causa C-175/23, Obshtina Svishtov: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 21 marzo 2023 — Obshtina Svishtov / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020 . . . . .	25
2023/C 216/34	Causa C-188/23, Conti 11. Container Schifffahrt: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il 23 marzo 2023 — Land Niedersachsen / Conti 11. Container Schifffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia» . . . . .	25
2023/C 216/35	Causa C-189/23, Consorzio Nazionale Servizi: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 marzo 2023 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Consip SpA . . . . .	26
2023/C 216/36	Causa C-213/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi	27
2023/C 216/37	Causa C-215/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea/Regno del Belgio . .	27
2023/C 216/38	Causa C-226/23, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 aprile 2023 — Consorzio Leonardo Servizi e Lavori «Società Cooperativa Consortile Stabile», PH Facility Srl / Consip SpA . . . . .	28
2023/C 216/39	Causa C-233/23, Alphabet e a.: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2023 — Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato . . . . .	29
2023/C 216/40	Causa C-240/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 17 aprile 2023 — Herbaria Kräuterparadies GmbH / Freistaat Bayern . . . . .	30
2023/C 216/41	Causa C-261/23P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2023 dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-301/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione . . . . .	30
2023/C 216/42	Causa C-262/23 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2023 dalla UPL Europe Ltd e dalla Indofil Industries (Netherlands) BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 febbraio 2023, causa T-742/20, UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Commissione . . . . .	32
2023/C 216/43	Causa C-269/23 P: Impugnazione proposta il 25 aprile 2023 dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-480/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione . . . . .	33
2023/C 216/44	Causa C-271/23: Ricorso proposto il 27 aprile 2023 — Commissione europea / Ungheria . . . . .	34
2023/C 216/45	Causa C-272/23 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2023 dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-540/20, Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione . . . . .	35
2023/C 216/46	Causa C-780/21 P: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 16 febbraio 2023 — Oriol Junqueras i Vies / Parlamento europeo, interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna	37
2023/C 216/47	Causa C-824/21 P: Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2023 — Oriol Junqueras i Vies / Parlamento europeo, interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna . . . . .	37

## Tribunale

2023/C 216/48	Causa T-20/18: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — CV / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Commissione medica – Articolo 22 – Diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Regolarità del procedimento precontenzioso – Obbligo di motivazione») . . . . .	38
2023/C 216/49	Causa T-557/20: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — CRU / GEPD [«Tutela dei dati personali – Procedura di indennizzo degli azionisti e creditori in seguito alla risoluzione di un ente creditizio – Decisione del GEPD che dichiara che il CRU ha violato i suoi obblighi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 – Nozione di “dati personali” – Articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725 – Diritto di accesso al fascicolo] . . .	38
2023/C 216/50	Causa T-54/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — OHB System / Commissione («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Dialogo competitivo – Fornitura di satelliti di transizione Galileo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Criteri di esclusione – Grave illecito professionale di un offerente – Mancanza di sentenza definitiva o di decisione amministrativa definitiva – Ricorso al comitato di cui all’articolo 143 del regolamento finanziario – Parità di trattamento – Offerta anormalmente bassa – Errore manifesto di valutazione») . . . . .	39
2023/C 216/51	Causa T-546/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo R.T.S. ROCHEM Technical Services – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . .	40
2023/C 216/52	Causa T-547/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. Rochem Technical Services) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo R.T.S. Rochem Technical Services – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . .	40
2023/C 216/53	Causa T-548/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo ROCHEM – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . .	41
2023/C 216/54	Causa T-549/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ROCHEM – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	42
2023/C 216/55	Causa T-681/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Alves Casas / EUIPO — Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mccosmetics NY – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MAC MAKE-UP ART COSMETICS – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] . . . . .	42
2023/C 216/56	Causa T-757/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Activa — Grillküche/EUIPO — Targa (Apparecchio per grigliare) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un apparecchio per grigliare – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002] . . . . .	43

2023/C 216/57	Causa T-794/21: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Wenz Kunststoff/ EUIPO — Mouldpro (MOULDPRO) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo MOULDPRO – Uso effettivo del marchio – Natura dell'uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Legittimo affidamento»] . . . . .	43
2023/C 216/58	Causa T-35/22: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Kaminski/ EUIPO — Polfarmex (SYRENA) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo SYRENA – Applicazione della legge nel tempo – Irricevibilità parziale del ricorso – Autorità di cosa giudicata – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo nell'Unione – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»] . . .	44
2023/C 216/59	Causa T-147/22: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO — Yadex International (pınar KURUYEMIŞ) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo pınar KURUYEMIŞ – Marchio tedesco denominativo anteriore PINAR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»] . . . . .	45
2023/C 216/60	Causa T-148/22: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO — Yadex International (pınar KURUYEMIŞ) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo pınar KURUYEMIŞ – Marchio tedesco denominativo anteriore PINAR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»] . . . . .	45
2023/C 216/61	Causa T-153/22: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Volkswagen/ EUIPO — XTG (XTG) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo XTG – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GTX – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . . .	46
2023/C 216/62	Causa T-154/22: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Volkswagen/ EUIPO — XTG (XTG) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo XTG – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GTX – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . . .	47
2023/C 216/63	Causa T-138/23: Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Semmelweis Egyetem/ Consiglio . . . . .	47
2023/C 216/64	Causa T-174/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 – Willemsen/Commissione . . . . .	49
2023/C 216/65	Causa T-207/23: Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Sta Grupa/ EUIPO — Axis (VAPIX) . . . . .	50
2023/C 216/66	Causa T-208/23: Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Clofor/ EUIPO — Sitges Alonso (Pali) . . . . .	50
2023/C 216/67	Causa T-209/23: Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Yadex International/EUIPO — Armada Gıda (doyum) . . . . .	51
2023/C 216/68	Causa T-210/23: Ricorso proposto il 23 aprile 2023 — Azienda Agricola F.lli Buccelletti/EUIPO — Sunservice (Pali per sostenere piante) . . . . .	52
2023/C 216/69	Causa T-213/23: Ricorso proposto il 24 aprile 2023 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) . . . . .	53
2023/C 216/70	Causa T-219/23: Ricorso proposto il 26 aprile 2023 — Bategu Gummitechnologie/ Commissione . . . . .	53
2023/C 216/71	Causa T-225/23: Ricorso proposto il 2 maggio 2023 — Debonair Trading Internacional/EUIPO — Lea Nature Services (LEA NATURE SO'BIO ETIC) . . . . .	54
2023/C 216/72	Causa T-229/23: Ricorso proposto il 2 maggio 2023 — Bonami.CZ/EUIPO — Roval Print (bonami) . . . . .	55

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale  
dell'Unione europea**

(2023/C 216/01)

**Ultime pubblicazioni**

GU C 205 del 12.6.2023

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 189 del 30.5.2023

GU C 173 del 15.5.2023

GU C 164 dell'8.5.2023

GU C 155 del 2.5.2023

GU C 134 del 17.4.2023

GU C 127 dell'11.4.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

# TRIBUNALE

## **Nomina del cancelliere**

(2023/C 216/02)

Il 30 aprile 2023, Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale dell'Unione europea, è cessato dalle sue funzioni e Vittorio Di Bucci, nominato cancelliere del Tribunale dell'Unione europea con decisione del Tribunale del 26 aprile 2023, conformemente all'articolo 254, quarto comma, del TFUE e all'articolo 32 del regolamento di procedura del Tribunale, ha prestato giuramento il 5 giugno 2023 e ha assunto le sue funzioni per un periodo di sei anni fino al 4 giugno 2029 incluso.

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — L Fund / Finanzamt D**

(Causa C-537/20 <sup>(1)</sup>, L Fund)

*(«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Imposta sui redditi ricavati da beni immobili situati nel territorio di uno Stato membro – Differenza di trattamento tra i fondi residenti e i fondi non residenti – Esenzione dei soli fondi residenti – Comparabilità delle situazioni – Presa in considerazione del regime fiscale degli investitori – Insussistenza – Giustificazione – Necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale nazionale – Necessità di preservare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri – Insussistenza»)*

(2023/C 216/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: L Fund

Convenuto: Finanzamt D

Con l'intervento di: Bundesministerium der Finanzen

**Dispositivo**

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta parzialmente i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti all'imposta sulle società, per i redditi immobiliari che essi percepiscono nel territorio di tale Stato membro, mentre i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti sono esenti da tale imposta.

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 18.1.2021.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Romania) — T.A.C. / Agenția Națională de Integritate (ANI)**

**(Causa C-40/21 <sup>(1)</sup>, Agenția Națională de Integritate)**

*(Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di proporzionalità)*

(2023/C 216/04)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Timișoara

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: T.A.C.

Convenuta: Agenția Națională de Integritate (ANI)

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che prevede, al termine di un procedimento amministrativo, una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio di tale funzione, nel caso in cui tale misura non abbia natura penale.
- 2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio di tale funzione, a condizione che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, l'applicazione di tale normativa conduca a infliggere una sanzione adeguata alla gravità della violazione che essa reprime, tenuto conto dell'obiettivo di garantire l'integrità e la trasparenza nell'esercizio delle funzioni e degli incarichi pubblici nonché di prevenire la corruzione istituzionale. Così non è quando, eccezionalmente, il comportamento illecito constatato non presenta, alla luce di detto obiettivo, elementi di gravità, mentre l'impatto di tale misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata si rivela particolarmente grave.
- 3) L'articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che il diritto di esercitare un mandato elettivo ricevuto in esito a un processo elettorale democratico, come il mandato di sindaco, non rientra in detta disposizione.
- 4) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio di tale carica, a condizione che la persona interessata abbia effettivamente la possibilità di contestare la legittimità del rapporto contenente tale constatazione e della sanzione inflitta sul fondamento di quest'ultimo, ivi inclusa la sua proporzionalità.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 19.7.2021.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — MV — 98/ Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» — Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite**

(Causa C-97/21 <sup>(1)</sup>, MV — 98)

*[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Mancata emissione di un giustificativo fiscale di cassa – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni amministrative di natura penale per un medesimo fatto – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale relativo all'esecuzione provvisoria di una sanzione]*

(2023/C 216/05)

Lingua processuale: il bulgaro

#### Giudice del rinvio

Administrativen sad — Blagoevgrad

#### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MV — 98

Resistente: Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» — Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

#### Dispositivo

L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale a un contribuente possono essere inflitte, per una medesima violazione di un obbligo fiscale e al termine di procedimenti distinti e autonomi, una misura sanzionatoria pecuniaria e una misura di apposizione di sigilli a un locale commerciale, misure, queste, impugnabili dinanzi a organi giurisdizionali diversi, nei limiti in cui detta normativa non garantisce un coordinamento dei procedimenti che consenta di ridurre a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che il cumulo di dette misure comporta e non consente di garantire che la severità del complesso delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità della violazione interessata.

<sup>(1)</sup> GU C 163 del 3.5.2021.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — TU, SU/ BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited**

(Causa C-200/21 <sup>(1)</sup>, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions)

*(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione all'esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – Necessità di una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione)*

(2023/C 216/06)

Lingua processuale: il rumeno

#### Giudice del rinvio

Tribunalul București

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: TU, SU

Convenute: BRD Groupe Soci t  G n rale SA, Next Capital Solutions Limited

**Dispositivo**

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici giorni impartito da tale disposizione, di un'opposizione all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di tale contratto, quando tale consumatore abbia a disposizione, peraltro, un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice investito di tale ricorso di procedere a un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso, conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale, nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo   tale da dissuadere il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora non si possa procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni di tale direttiva, il giudice nazionale investito di un'opposizione all'esecuzione forzata di un siffatto contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole di quest'ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a un siffatto esame.

(<sup>1</sup>) GU C 320, del 9.8.2021.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — UI /  sterreichische Post AG**

**[Causa C-300/21 (<sup>1</sup>),  sterreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali)]**

**[Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Condizioni del diritto al risarcimento – Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento – Necessit  di un danno causato da detta violazione – Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto trattamento – Incompatibilit  di una norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravit  – Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali]**

(2023/C 216/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: UI

Convenuta:  sterreichische Post AG

**Dispositivo**

1) L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento.

2) L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità.

3) L'articolo 82 del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

ai fini della determinazione dell'importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all'entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A1, A2 / I**

[Causa C-352/21 <sup>(1)</sup>, A1 et A2 (assicurazione su corpi di imbarcazioni)]

*[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Norme sulla competenza in materia di assicurazioni – Articolo 15, punto 5 – Possibilità di derogare a tali norme sulla competenza mediante convenzioni – Articolo 16, punto 5 – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 13, punto 27 – Nozione di «grandi rischi» – Contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l'assicuratore e l'assicurato – Opponibilità di tale clausola all'assicurato – Imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali]*

(2023/C 216/08)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Østre Landsret

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: A1, A2

Convenuto: I

**Dispositivo**

L'articolo 15, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 16, punto 5, di tale regolamento,

dev'essere interpretato nel senso che:

un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo 15, punto 5.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 — Banca centrale europea / Crédit lyonnais**(Causa C-389/21 P) <sup>(1)</sup>

**[Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Misura dell'esposizione – Articolo 429, paragrafo 14 – Esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Rifiuto parziale di autorizzazione – Potere discrezionale della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso di annullamento – Errore manifesto di valutazione – Sindacato giurisdizionale]**

(2023/C 216/09)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Bonnard, M. Ioannidis, R. Ugena e C. Zilioli, agenti)

Altra parte nel procedimento: Crédit lyonnais (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avocates)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 aprile 2021, Crédit lyonnais/BCE (T 504/19, EU:T:2021:185), è annullata nei limiti in cui accoglie la prima parte del terzo motivo, nonché, parzialmente, la terza parte del primo motivo invocati in primo grado e in cui annulla la decisione ECB SSM 2019 FRCAG 39 della Banca centrale europea (BCE), del 3 maggio 2019, nella misura in cui tale decisione ha negato l'esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria della Crédit lyonnais del 34 % delle sue esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations.
- 2) Il ricorso proposto nella causa T 504/19 dalla Crédit lyonnais in primo grado è respinto.
- 3) La Crédit lyonnais è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde**(Causa C-487/21 <sup>(1)</sup>), Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF)

**[Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell'interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di «copia» – Nozione di «informazioni»]**

(2023/C 216/10)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: F.F.

Convenuto: Österreichische Datenschutzbehörde

Con l'intervento di: CRIF GmbH

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l'altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.

2) L'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 431 del 25.10.2021.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea**

**(Causa C-492/21 P) <sup>(1)</sup>**

**[Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Articoli 106 TFUE e 107 TFUE – Nozioni di «impresa» e di «attività economica»]**

(2023/C 216/11)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e F. Tomat, agenti)

*Interveniente a sostegno dell'altra parte nel procedimento:* Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica di Finlandia si farà carico delle proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 471 del 22.11.2021.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt X / Y**

(Causa C-516/21 <sup>(1)</sup>, Finanzamt X (Utensili e macchine fissati stabilmente))

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c) – Eccezioni all'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nell'ambito della dazione in affitto di un fabbricato agricolo]*

(2023/C 216/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Finanzamt X

Convenuto: Y

**Dispositivo**

L'articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell'ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 28.2.2022.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — M.D. / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága**

[Causa C-528/21 <sup>(1)</sup>, M.D. (Divieto d'ingresso in Ungheria)]

*(Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Articolo 20 TFUE – Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 5, 11 e 13 – Effetto diretto – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Decisione di divieto d'ingresso e di soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per la sicurezza nazionale – Omessa considerazione della situazione individuale di tale cittadino di un paese terzo – Rifiuto di eseguire una decisione giurisdizionale che ha sospeso l'efficacia di tale decisione di divieto – Conseguenze)*

(2023/C 216/13)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: M.D.

Resistente: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

**Dispositivo**

1) L'articolo 20 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro adotti una decisione di divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, cittadino di tale Stato membro che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato se esista, tra tali persone, un rapporto di dipendenza che costringa, di fatto, detto cittadino dell'Unione a lasciare tale territorio, considerato nel suo insieme, per seguire tale familiare e, in caso affermativo, se i motivi per i quali siffatta decisione è stata adottata giustificano una deroga al diritto di soggiorno derivato di detto cittadino di un paese terzo.

2) L'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un cittadino di un paese terzo, che avrebbe dovuto essere destinatario di una decisione di rimpatrio, sia oggetto, immediatamente a seguito della decisione che gli ha revocato, per motivi connessi alla sicurezza nazionale, il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, di una decisione di divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea, adottata per motivi identici, senza che siano state previamente prese in considerazione le sue condizioni di salute nonché, se del caso, la sua vita familiare e l'interesse superiore del figlio minore.

3) L'articolo 5 della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che:

qualora sia investito di un ricorso avverso una decisione di divieto d'ingresso, adottata in forza di una normativa nazionale incompatibile con tale articolo 5 e che non può essere oggetto di un'interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicare detta normativa nei limiti in cui essa violi detto articolo e, laddove ciò risulti necessario per garantire la piena efficacia di quest'ultimo, applicare direttamente l'articolo medesimo alla controversia di cui è investito.

4) L'articolo 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità amministrative di uno Stato membro rifiutano di applicare una decisione giudiziaria definitiva che dispone la sospensione dell'esecuzione di una decisione di divieto d'ingresso, con la motivazione che quest'ultima decisione è già stata oggetto di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen.

(<sup>1</sup>) GU C 431 del 25.10.2021.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad — Kula — Bulgaria) — OP (C-529/21), MN (C-530/21), KL (C-531/21), IJ (C-532/21), GH (C-533/21), EF (C-534/21), CD (C-535/21), AB (C-536/21), AB (C-732/21), BC (C-733/21), CD (C-734/21), DE (C-735/21), EF (C-736/21), FG (C-737/21), GH (C-738/21) / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21 (<sup>1</sup>), Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Lavoro notturno) e a.)**

*(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Parità di trattamento)*

(2023/C 216/14)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Rayonen sad — Kula

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* OP (C-529/21), MN (C-530/21), KL (C-531/21), IJ (C-532/21), GH (C-533/21), EF (C-534/21), CD (C-535/21), AB (C-536/21), AB (C-732/21), BC (C-733/21), CD (C-734/21), DE (C-735/21), EF (C-736/21), FG (C-737/21), GH (C-738/21)

*Convenuta:* Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,

deve essere interpretato nel senso che:

la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali lavoratori svolgano le loro attività in condizioni abituali.

- 2) L'articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in sette ore nella normativa di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, nel caso in cui una differenza di trattamento del genere — a condizione che le categorie di lavoratori in questione si trovino in una situazione analoga — si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da tale normativa e sia proporzionata a tale scopo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 257 del 4.7.2022.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 aprile 2023 — PL / Commissione europea**

(Causa C-537/21 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2017 – Errori di diritto – Snaturamento degli elementi di fatto e di prova – Difetto di motivazione)**

(2023/C 216/15)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* PL (rappresentante: N. de Montigny, avvocate)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e L. Vernier, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) PL è condannato a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 64 del 7.2.2022.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata / Commissione europea**

(Causa C-549/21 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Articolo 268 TFUE – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Articoli 107 e 108 TFUE – Fondo interbancario di tutela dei depositi – Intervento previsto – Salvataggio di Banca delle Marche – Lettere della Commissione europea – Qualificazione come «aiuti di Stato» non esclusa – Invito alle autorità nazionali a notificare alla Commissione il progetto di intervento – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione)*

(2023/C 216/16)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrenti:* Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (rappresentanti: S. Battini, B. Cimino e A. Sandulli, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: I. Barcew, A. Bouchagiar, D. Recchia e P. Stancanelli, agenti)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Montani Antaldi Srl, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 431 del 25.10.2021.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — TB**

(Causa C-628/21, Castorama Polska e Knor) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Diritto d'informazione – Legittimazione ad agire – Necessità di accertare preliminarmente l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale)*

(2023/C 216/17)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

### Parti nel procedimento principale

*Ricorrente:* TB

*con l'intervento di:* Castorama Polska sp. z o.o., «Knor» sp. z o.o.

### Dispositivo

l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

dev'essere interpretato nel senso che:

nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale disposizione, il ricorrente, ai fini di una richiesta di informazioni sulla base di tale articolo 8, deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice investito di tale domanda di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare di tale diritto, presentando elementi di prova adeguati con riferimento alla natura di detto diritto e alle eventuali formalità speciali applicabili.

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 28.2.2022.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen — Belgio) — Fluvius Antwerpen / MX**

(Causa C-677/21 (<sup>1</sup>), Fluvius Antwerpen)

**[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di «cessione di beni a titolo oneroso» – Articolo 9, paragrafo 1 – Attività economica – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Cessione di beni – Consumo illegale di energia elettrica – Principio di neutralità dell'IVA – Fatturazione al consumatore di un'indennità che include il prezzo dell'energia elettrica consumata – Regolamentazione regionale di uno Stato membro – Soggetto passivo – Entità sui generis incaricata da comuni – Nozione di «ente di diritto pubblico» – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I – Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica – Nozione di «carattere trascurabile dell'attività»]**

(2023/C 216/18)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Vredegerecht te Antwerpen

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Fluvius Antwerpen

Resistente: MX

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva,

dev'essere interpretato nel senso che:

l'erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale.

- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162,

dev'essere interpretato nel senso che:

la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un'attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all'allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 21.2.2022.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) / BB**

**(Causa C-681/21 (<sup>1</sup>), BVAEB (Importo della pensione di vecchiaia))**

**(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull'età – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l'equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedentemente svantaggiata da questa stessa normativa)**

(2023/C 216/19)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

*Resistente:* BB

**Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano, in mancanza di un'esigenza imperativa di interesse generale, a una normativa nazionale che prevede, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, l'equiparazione, con effetto retroattivo, del regime di pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a quello della categoria di dipendenti pubblici precedentemente svantaggiata da questa stessa normativa.

(<sup>1</sup>) GU C 84 del 21.2.2022.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — VW / SW, CQ, ET, Legea Srl e Legea Srl / VW, SW, CQ, ET**

(Causa C-686/21 <sup>(1)</sup>, Legea)

*[Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 89/104/CEE – Direttiva (UE) 2015/2436 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Diritti esclusivi del titolare di un marchio – Marchio appartenente a più persone – Condizioni di maggioranza richieste tra i contitolari per la concessione di una licenza del loro marchio e per il recesso dal relativo contratto]*

(2023/C 216/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: VW, Legea Srl

Convenuti: SW, CQ, ET, Legea Srl, VW

**Dispositivo**

La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario,

devono essere interpretati nel senso che:

la questione se la concessione di una licenza d'uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell'Unione europea detenuto in comproprietà richiede una decisione unanime dei contitolari o una decisione adottata a maggioranza di questi ultimi dev'essere risolta in base al diritto nazionale applicabile.

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 24.1.2022.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2023 — Brunswick Bowling Products LLC, già Brunswick Bowling & Billiards Corporation / Commissione europea, Regno di Svezia**

(Causa C-694/21 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Tutela dei consumatori – Direttiva 2006/42/CE – Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall'uso delle macchine – Misure adottate dal Regno di Svezia – Divieto di immissione sul mercato di un tipo di posizionario di birilli e di un kit supplementare – Ritiro dei posizionatori già immessi sul mercato – Decisione della Commissione europea che dichiara giustificate le misure)*

(2023/C 216/21)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Brunswick Bowling Products LLC, già Brunswick Bowling & Billiards Corporation (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e P. Ondrušek, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, successivamente H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Brunswick Bowling Products LLC è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 24.1.2022.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítéltábla — Ungheria) — MJ/ AxFina Hungary Zrt.**

(Causa C-705/21 (<sup>1</sup>), AxFina Hungary)

*(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo a causa del carattere abusivo di una clausola di tale contratto – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore)*

(2023/C 216/22)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Győri Ítéltábla

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: MJ

Resistente: AxFina Hungary Zrt.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

tali disposizioni ostano a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità del contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia dichiarato valido e il contenuto degli obblighi del consumatore derivanti da detta clausola sia adeguato mediante una modifica della valuta di detto contratto e del tasso di interesse fissato in quest'ultimo o mediante la determinazione di un limite massimo del tasso di cambio di tale valuta.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione osta a che, qualora una clausola che pone il rischio di cambio a carico del consumatore comporti, a causa del suo carattere abusivo, l'invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, nel quale è contenuta tale clausola, il contratto di cui trattasi sia, durante il periodo compreso tra la data della sua conclusione e quella dell'entrata in vigore di una normativa nazionale che prevede la conversione in valuta nazionale dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, mantenuto in vigore sostituendo detta clausola con disposizioni di diritto nazionale di carattere generale, nella misura in cui siffatte disposizioni di diritto nazionale non possono rimpiazzare utilmente la medesima clausola mediante una mera sostituzione operata dal giudice nazionale che non richieda un intervento da parte di quest'ultimo che equivarrebbe a rivedere il contenuto di una clausola abusiva contenuta in detto contratto.

---

(<sup>1</sup>) GU C 64 del 7.2.2022.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 — Aeris Invest Sàrl / Banca centrale europea, Commissione europea, Banco Santander, SA**

(Causa C-782/21 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea – Decisione 2004/258/CE – Domanda di accesso a taluni documenti riguardanti l'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Diniego di accesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)**

(2023/C 216/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

**Ricorrente:** Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: inizialmente E. Galán Burgos, R. Vallina Hoset e M. Varela Suárez, abogados, successivamente R. Vallina Hoset e M. Varela Suárez, abogados)

**Altre parti nel procedimento:** Banca centrale europea (rappresentanti: D. Báez Seara e M. Estrada Cañamares, agenti, assistiti da M. Kottmann, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, P. Němečková e A. Steiblyté, agenti), Banco Santander SA (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Aeris Invest Sàrl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Banco Santander SA.
- 3) La Commissione europea si fa carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 21.3.2022.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — UZ / Bundesrepublik Deutschland**  
[Causa C-60/22 <sup>(1)</sup>, Bundesrepublik Deutschland (Casella di posta elettronica degli uffici giudiziari)]

**[Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento – Responsabilizzazione del trattamento – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Fascicolo elettronico relativo a una domanda di asilo compilato da un'autorità amministrativa – Trasmissione al giudice nazionale competente mediante una casella di posta elettronica – Violazione degli articoli 26 e 30 – Assenza di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e mancata tenuta del registro delle attività di trattamento – Conseguenze – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») – Articolo 18, paragrafo 1 – Diritto di limitazione di trattamento – Nozione di «trattamento illecito» – Presa in considerazione del fascicolo elettronico da parte di un giudice nazionale – Mancato consenso dell'interessato]**

(2023/C 216/24)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

### Parti nel procedimento principale

**Ricorrente:** UZ

**Resistente:** Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

la violazione, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi previsti agli articoli 26 e 30 di tale regolamento, relativi, rispettivamente, alla conclusione di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e alla tenuta di un registro delle attività di trattamento, non costituisce un trattamento illecito che conferisce all'interessato il diritto alla cancellazione o alla limitazione del trattamento, poiché una siffatta violazione non implica, in quanto tale, una violazione da parte del titolare del trattamento del principio di «responsabilizzazione» quale sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dello stesso.

- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora il titolare del trattamento di dati personali abbia violato gli obblighi che gli derivano dagli articoli 26 o 30 del regolamento 2016/679, la liceità della presa in considerazione di siffatti dati da parte di un giudice nazionale non è subordinata al consenso dell'interessato.

---

(<sup>1</sup>) GU C 198 del 16.5.2022.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze — Repubblica ceca) — ALD Automotive s.r.o./ DY, in qualità di amministratore giudiziario della società debitrice GEDEM-STAV a.s.**

(Causa C-78/22 (<sup>1</sup>), ALD Automotive)

*(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore – Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata – Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell'Unione – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione – Principi generali del diritto privato nazionale)*

(2023/C 216/25)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Vrchní soud v Praze

**Parti nel procedimento principale**

Attrice e appellante: ALD Automotive s.r.o.

Convenuto e appellato: DY, in qualità di amministratore giudiziario della società debitrice GEDEM-STAV a.s.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l'importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l'importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.

---

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 30.5.2022.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kapniki A. Michailidis AE / Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon**

**(Causa C-99/22 (<sup>1</sup>), Kapniki A. Michailidis)**

**[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2062/92 – Articolo 3, paragrafo 3 – Validità – Organizzazione comune dei mercati – Tabacco greggio – Premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia – Riduzione di tali premi in funzione della quantità di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistata – Principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento]**

(2023/C 216/26)

Lingua processuale: il greco

### **Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

### **Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Kapniki A. Michailidis AE

Convenuti: Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

### **Dispositivo**

L'esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione, in riferimento ai principi di irretroattività delle norme giuridiche e di tutela del legittimo affidamento.

---

(<sup>1</sup>) GU C 191 del 10.5.2022.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023 — KY / Corte di giustizia dell'Unione europea****(Causa C-100/22 P) <sup>(1)</sup>**

***(Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 77 – Pensione – Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII di tale Statuto – Trasferimento di diritti a pensione nazionali al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea – Abbuono di annualità – Articolo 2 dell'allegato VIII di detto Statuto – Calcolo della pensione – Articolo 77, quarto comma, del medesimo Statuto – Regola del «minimo vitale» – Domanda di rimborso della parte dei diritti a pensione trasferiti non riflessa nell'importo della pensione dell'Unione – Arricchimento senza causa)***

(2023/C 216/27)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: KY (rappresentanti: J.-N. Louis, avocat, e N. Maes, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) KY è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 237 del 20.6.2022.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia**

**(Causa C-127/22 <sup>(1)</sup>, Balgarska telekomunikatsionna kompania)**

***[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 185 – Rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta a monte – Beni oggetto di scarto – Vendita successiva come rifiuti – Distruzione o smaltimento debitamente provati o giustificati]***

(2023/C 216/28)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «Balgarska telekomunikatsionna kompania» EAD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, la quale è stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA), non comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 185 della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.

3) L'articolo 185 della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell'IVA detratta a monte in occasione dell'acquisto di un bene, qualora quest'ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all'IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile, purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene in questione avesse oggettivamente perso ogni utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo.

(<sup>1</sup>) GU C 191, del 10.5.2022.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 15 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / GS, rappresentato dai genitori**

**(Causa C-484/22 (<sup>1</sup>), Bundesrepublik Deutschland (Rimpatrio di un minore senza genitori))**

**(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minore di un paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare)**

(2023/C 216/29)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: GS, rappresentato dai genitori

con l'intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

**Dispositivo**

L'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

esso richiede che l'interesse superiore del minore e la vita familiare di quest'ultimo siano tutelati nell'ambito di un procedimento che conduce all'adozione di una decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti di un minore e che non è sufficiente che quest'ultimo possa invocare questi due interessi tutelati nell'ambito di un procedimento, successivo, relativo all'esecuzione forzata di detta decisione di rimpatrio al fine di ottenere, se del caso, la sospensione di tale esecuzione.

(<sup>1</sup>) GU C 380 del 3.10.2022.

---

**Impugnazione proposta l'8 maggio 2022 da Nigar Kirimova avverso l'ordinanza del Tribunale  
(Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022, causa T-727/20, Kirimova/EUIPO**

**(Causa C-306/22 P)**

(2023/C 216/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Nigar Kirimova (rappresentanti: A. Parassina, avvocato, A. García López, abogado)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 21 aprile 2023, la Corte di giustizia ha dichiarato l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 9 marzo 2022, Kirimova/EUIPO (T-727/20), e rinviato al Tribunale la causa T-727/20. Le spese sono state riservate.

---

**Impugnazione proposta il 5 gennaio 2023 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà  
intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-298/20,  
KD/ EUIPO**

**(Causa C-5/23 P)**

(2023/C 216/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Predonzani, K. Tóth, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* KD

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata (<sup>1</sup>);
- dichiarare il ricorso di annullamento inammissibile o infondato oppure, qualora la Corte di giustizia non dovesse ritenersi in grado di adottare una decisione definitiva, rinviare la causa al Tribunale, e
- condannare la ricorrente alle spese del procedimento d'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, l'EUIPO deduce quattro motivi.

Con il primo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti da 23 a 31 della sentenza impugnata, l'EUIPO lamenta un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l'articolo 110 del medesimo Statuto.

Con il secondo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti 67, da 72 a 76, 79 e 80 della sentenza impugnata, l'EUIPO deduce errori di diritto per quanto riguarda la natura giuridica della Guida pratica dei valutatori, la sanzionata violazione dell'obbligo di motivazione e le conseguenze che ne derivano.

Con il terzo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti 93 e da 96 a 103 della sentenza impugnata, l'EUIPO deduce uno snaturamento dei fatti e un'errata valutazione delle prove.

Con il quarto motivo d'impugnazione, diretto contro i punti da 121 a 129 della sentenza impugnata, l'EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare il dovere di sollecitudine e ha violato il suo obbligo di motivazione.

(<sup>1</sup>) Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022, KD/EUIPO (T-298/20, EU:T:2022:671; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 marzo 2023 — BG Technik cs, a.s. / Generální ředitelství cel**

**(Causa C-129/23, BG Technik)**

(2023/C 216/32)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší správní soud

**Parti**

*Ricorrente:* BG Technik cs, a.s.

*Resistente:* Generální ředitelství cel

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una carrozzella elettrica, la cui velocità massima supera i 10 km/h e che è dotata di un piantone dello sterzo separato, regolabile possa essere classificata alla voce 8713 della nomenclatura combinata nonostante le note esplicative della nomenclatura combinata del 6 maggio 2011 (<sup>1</sup>) e del 4 marzo 2015 (<sup>2</sup>).
- 2) Se il regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione (<sup>3</sup>) si applichi, oltre ai veicoli esplicitamente descritti, anche alle carrozzelle elettriche che presentano le seguenti caratteristiche:
  - quattro ruote (coppia di ruote posteriori antiribaltamento),
  - un sedile regolabile e girevole con braccioli,
  - una piattaforma orizzontale tra la parte anteriore e la parte posteriore della carrozzella,
  - un motore elettrico da 800 W che consente alla carrozzella di raggiungere una velocità di 16 km/h e un'autonomia di 45 km,
  - un freno elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori,
  - un manubrio chiuso montato su un piantone dello sterzo pieghevole e separato, dotato di leve per selezionare la velocità.

(<sup>1</sup>) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2011, C 137, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2015, C 76, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione, del 4 agosto 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2009, L 205, pag. 7).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il  
21 marzo 2023 — Obshtina Svishtov/ Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna  
programa «Regioni v rastezh» 2014–2020**

**(Causa C-175/23, Obshtina Svishtov)**

(2023/C 216/33)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Veliko Tarnovo

**Parti**

*Ricorrente:* Obshtina Svishtov

*Convenuto:* Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, alla luce dell'interpretazione logica e teleologica dell'articolo 2, punto 36, e dell'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento [(UE) n. 1303/2013]<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio [del 17 dicembre 2013,] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, sia compatibile [con il diritto dell'Unione] una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 70, paragrafo 2, dello ZUSEFSU in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Naredba za posochvane na nerednosti, predstavlyavashti osnovania za izvarshvane na finansovi korektsii, i protsentnite pokazateli za opredelyane razmera na finansovite korektsii po reda na Zakona za upravlenie na sredstvata ot Evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (regolamento sull'accertamento di irregolarità che giustificano rettifiche finanziarie, e sugli indicatori percentuali per la quantificazione delle rettifiche finanziarie ai sensi della legge sulla gestione delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei), che — in caso di violazione di regole in materia di aggiudicazione di appalti pubblici contenute in un elenco stabilito con atto normativo — presume sempre la sussistenza di irregolarità.
- 2) Se, tenuto conto della necessità di procedere a un'analisi individuale di ogni concreta e specifica violazione di una norma vigente nel settore degli appalti pubblici, la disposizione nazionale di cui all'articolo 70, paragrafo 2, dello ZUSEFSU, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'accertamento di irregolarità che giustificano l'effettuazione di rettifiche finanziarie, e sugli indicatori percentuali per la quantificazione delle rettifiche finanziarie ai sensi della legge sulla gestione delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, sia conforme al principio di proporzionalità citato nell'articolo 143, paragrafo 2, [terza] frase, del regolamento [(UE) n. 1303/2013] del Parlamento europeo e del Consiglio [del 17 dicembre 2013,] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU 2013, L 347, pag. 320.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il  
23 marzo 2023 — Land Niedersachsen/ Conti 11. Container Schifffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC  
Flaminia»**

**(Causa C-188/23, Conti 11. Container Schifffahrt)**

(2023/C 216/34)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht München

**Parti**

*Convenuto e ricorrente in appello:* Land Niedersachsen

*Ricorrente e convenuta in appello:* Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la deroga all'obbligo di notifica disposta all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 <sup>(1)</sup> sia invalida per violazione delle disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989 nella misura in cui la deroga esclude dall'obbligo di notifica anche quei rifiuti pericolosi che sono dovuti a un'avaria avvenuta a bordo di una nave e che, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2019 nella causa C-689/17 <sup>(2)</sup>, devono essere considerati come rifiuti a norma di tale disposizione derogatoria.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione a), se, alla luce della Convenzione di Basilea, la deroga disposta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretata restrittivamente nel senso che residui sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, come quelli di cui al procedimento principale, dovuti ad un'avaria avvenuta a bordo di navi, non devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi ai sensi di tale disposizione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

<sup>(2)</sup> ECLI:EU:C:2019:420.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 marzo 2023 —  
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Consip SpA**

**(Causa C-189/23, Consorzio Nazionale Servizi)**

(2023/C 216/35)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellante:* Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)

*Appellata:* Consip SpA

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 6 TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49, 50, 54 e 56 TFUE, ostino a norme interne (articoli 38, comma 1, lettera f), 48 e 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006) che prevedano l'applicazione della sanzione d'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di servizi, benché il medesimo operatore economico sia stato già destinatario, in relazione alla medesima ed unitaria condotta, di altra sanzione definita a seguito di apposito procedimento attivato ad opera di altra competente Autorità del medesimo Stato membro.

**Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi****(Causa C-213/23)**

(2023/C 216/36)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal, U. Małecka, agenti)*Convenuto:* Regno dei Paesi Bassi**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1024 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e non avendo comunicato immediatamente tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 17 della suddetta direttiva;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi a versare alla Commissione una somma forfettaria pari al più elevato tra i due seguenti importi: (i) un importo giornaliero di EUR 13 900, moltiplicato per il numero di giorni trascorsi fra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito nella direttiva (UE) 2019/1024 e il giorno in cui l'infrazione è stata regolarizzata o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa; oppure (ii) un importo forfettario minimo di EUR 3 892 000;
- nel caso in cui l'infrazione constatata al punto 1 persista fino alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, condannare il Regno dei Paesi Bassi a versare alla Commissione una penalità giornaliera di EUR 75 060 dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui tale Stato membro adempia i suoi obblighi ai sensi della direttiva; e
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

In forza dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024, gli Stati membri erano tenuti ad adottare, entro il 17 luglio 2021, le misure nazionali richieste per il recepimento della direttiva e a comunicarle alla Commissione.

Secondo la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dalla disposizione summenzionata, non avendo adottato tempestivamente le misure di recepimento richieste e, comunque, non avendo comunicato immediatamente tali misure alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU 2019, L 172, pag. 56

**Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea/Regno del Belgio****(Causa C-215/23)**

(2023/C 216/37)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e U. Małecka, in qualità di agenti)*Convenuto:* Regno del Belgio

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1024<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e non avendo comunicato immediatamente tali misure alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 17 di detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente al maggiore dei due seguenti importi: (i) un importo di EUR 2 520 al giorno moltiplicato per il numero di giorni tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva (UE) 2019/1024 e il giorno in cui la violazione è cessata o, se la violazione non è cessata, il giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento; o ii) un importo forfettario minimo di EUR 2 352 000;
- nel caso in cui la violazione di cui al punto 1 persista fino alla data della sentenza che sarà pronunciata nel caso di specie, condannare il Regno del Belgio a pagare alla Commissione una penalità di EUR 13 608 al giorno a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente procedimento e fino alla data in cui tale Stato membro avrà adempiuto ai propri obblighi ai sensi della direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024, gli Stati membri erano tenuti, entro il 17 luglio 2021, ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva e a comunicarle alla Commissione.

Secondo la Commissione, il Regno del Belgio non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della suddetta disposizione in quanto non ha adottato entro i termini le misure di recepimento necessarie per la regione Vallona, la Comunità francese nonché a livello federale o, quanto meno, non le ha comunicate immediatamente alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU 2019, L 172, pag. 56.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 aprile 2023 —  
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori «Società Cooperativa Consortile Stabile», PH Facility Srl/  
Consip SpA**

**(Causa C-226/23, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori)**

(2023/C 216/38)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

*Appellanti:* Consorzio Leonardo Servizi e Lavori «Società Cooperativa Consortile Stabile», PH Facility Srl

*Appellata:* Consip SpA

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 6 TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a norme interne (articoli 38, comma 1, lettera f), 48 e 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006) che prevedano l'applicazione della sanzione d'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di servizi, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario dell'affidamento medesimo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2023 —  
Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

**(Causa C-233/23, Alphabet e a.)**

(2023/C 216/39)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellanti:* Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl

*Appellata:* Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

*Altre parti nel procedimento:* Enel X Italia Srl, Enel X Way Srl

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, il requisito dell'indispensabilità del prodotto oggetto di un rifiuto di fornitura debba essere interpretato nel senso che l'accesso deve essere indispensabile per l'esercizio di una determinata attività su un mercato vicino, o se sia sufficiente che l'accesso sia indispensabile per un utilizzo più conveniente dei prodotti o servizi offerti dall'impresa richiedente l'accesso, specie nel caso in cui il prodotto oggetto del rifiuto abbia essenzialmente la funzione di rendere più agevole e conveniente la fruizione di prodotti o servizi già esistenti;
- 2) se, nel quadro di una condotta qualificata quale rifiuto di fornitura, sia possibile ritenere un comportamento abusivo, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, in un contesto nel quale, nonostante il mancato accesso al prodotto richiesto, (i) l'impresa richiedente fosse già attiva sul mercato e abbia continuato a crescere nello stesso per tutto il periodo del presunto abuso e (ii) altri operatori in concorrenza con l'impresa richiedente l'accesso al prodotto abbiano continuato ad operare sul mercato;
- 3) se, nel quadro di un abuso consistente nel rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio asseritamente indispensabile, l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che l'inesistenza del prodotto o del servizio al momento della richiesta di fornitura debba essere presa in considerazione quale una giustificazione oggettiva per il rifiuto stesso, o quantomeno se un'autorità di concorrenza sia tenuta a svolgere un'analisi, su elementi oggettivi, del tempo necessario a un'impresa dominante al fine di sviluppare il prodotto o servizio per il quale viene richiesto l'accesso, oppure se sia invece esigibile che l'impresa dominante, stante la responsabilità che assume sul mercato, sia onerata di comunicare al richiedente la tempistica necessaria allo sviluppo del prodotto;
- 4) se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'impresa dominante, che detiene il controllo di una piattaforma digitale, può essere tenuta a modificare i propri prodotti, o a svilupparne di nuovi, al fine di consentire a coloro che lo richiedono di accedere a tali prodotti. In tal caso, se un'impresa dominante sia tenuta a prendere in considerazione le generali esigenze del mercato o le esigenze della singola impresa richiedente accesso all'input asseritamente indispensabile, o quantomeno, stante la speciale responsabilità che viene ad assumere sul mercato, se debba prefissare dei criteri oggettivi per l'esame delle richieste che le vengono rivolte e per graduarne l'ordine di priorità;
- 5) se, nel quadro di un abuso consistente nel rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio asseritamente indispensabile, l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'autorità di concorrenza è tenuta previamente a definire e individuare il mercato rilevante a valle interessato dall'abuso, e se questo possa essere anche solo potenziale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 17 aprile 2023 — Herbaria Kräuterparadies GmbH / Freistaat Bayern**

**(Causa C-240/23)**

(2023/C 216/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Herbaria Kräuterparadies GmbH

*Resistente:* Freistaat Bayern

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato per un alimento trasformato, importato alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, ma che, contenendo — oltre a prodotti vegetali — sostanze minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti posti dall'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso regolamento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dall'articolo 20 della Carta consegua che il logo di produzione biologica dell'Unione può essere utilizzato per un alimento trasformato qualora questo provenga dall'Unione e rispetti norme di produzione e di controllo equivalenti a quelle di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso regolamento.
- 3) Se dall'articolo 20 della Carta consegua che un simile alimento trasformato proveniente dall'Unione può riportare nell'etichettatura termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 senza utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 23 aprile 2023 dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-301/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione**

**(Causa C-261/23P)**

(2023/C 216/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea e Tech-Fab Europe eV

**Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- accogliere la prima, la terza e la quinta parte del primo motivo dedotto in primo grado, e

- condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

### Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492<sup>(1)</sup> della Commissione del 1° aprile 2020 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.

A sostegno della presente impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi, ossia:

- Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che poiché il prezzo dei filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro («glass fibre rovings») indicato nei documenti contabili della Hengshi non era stato fissato in condizioni di piena concorrenza, occorre procedere al suo adeguamento ai sensi della seconda condizione dell'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base<sup>(2)</sup>.
- Secondo motivo, vertente sull'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base da parte del Tribunale quando ha statuito che la Commissione era legittimata a procedere ad un adeguamento del costo dei «glass fibre rovings» di Hengshi sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole» e su una erronea applicazione della normativa quando ha deciso che la Commissione non ha violato il suo obbligo di motivazione e ha erroneamente accolto motivi presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.
- Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Commissione non ha istituito un dazio antidumping che eccedeva il margine di dumping e, pertanto, non ha violato l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che, poiché il prezzo dei «glass fibre rovings» indicato nei documenti contabili di Hengshi non era stato fissato in condizioni di piena concorrenza, non si poteva concludere che detta impresa avesse tenuto ragionevolmente conto dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame e che, di conseguenza, tale prezzo doveva essere adeguato ai sensi della seconda condizione dell'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tratto la giusta conclusione dal fatto che la seconda condizione dell'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base deve essere interpretata in modo restrittivo. Inoltre, il Tribunale non ha tratto la giusta conclusione dal fatto che la seconda condizione dell'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base deve essere interpretata alla luce dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, come interpretato dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti presentano due argomenti. In primo luogo, esse sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a procedere ad un adeguamento del costo dei «glass fibre rovings» della Hengshi sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole» in conformità all'eccezione prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base, poiché tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa quando ha deciso che la Commissione non ha violato l'obbligo di motivare il suddetto adeguamento, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente la frase pertinente del regolamento impugnato che spiegava asseritamente il motivo per cui doveva ricorrere all'eccezione prevista all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base e ha ritenuto erroneamente che le ragioni relative alla «comparabilità» della Hengshi e della Jushi costituissero «solo un elemento di contesto».

Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che, per le ragioni illustrate nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che le ricorrenti non avessero dimostrato che la Commissione era incorsa in un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione nella determinazione del valore normale costruito della Hengshi. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche quando ha stabilito che la Commissione non ha istituito un dazio antidumping che eccedeva il margine di dumping e, pertanto, non ha violato l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

<sup>(1)</sup> GU 2020, L 108, pag. 1

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

**Impugnazione proposta il 24 aprile 2023 dalla UPL Europe Ltd e dalla Indofil Industries (Netherlands) BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 febbraio 2023, causa T-742/20, UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Commissione**

**(Causa C-262/23 P)**

(2023/C 216/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* UPL Europe Ltd e Indofil Industries (Netherlands) BV (rappresentante: C. Mereu, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup> e condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione nonché del procedimento dinanzi al Tribunale; o
- condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e rinviare la causa al Tribunale per un riesame.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

- ha snaturato gli elementi di prova agli atti e di conseguenza ha privato la ricorrente dell'effettivo diritto di difesa, quando ha ritenuto che la censura consistente nell'aver omesso di prendere in considerazione i dati sulle interferenze con il sistema endocrino fosse infondata;
- ha omesso di pronunciarsi sulla censura della ricorrente relativa alla mancata valutazione dei dati sul rischio per gli uccelli e per i mammiferi, per gli artropodi non bersaglio, per gli organismi del suolo nonché dei valori tossicologici di riferimento;
- ha snaturato gli elementi di prova, commesso un errore di diritto, effettuato un'interpretazione e/o un'applicazione errate del regolamento 844/2012 <sup>(2)</sup> e/o della giurisprudenza relativa all'ampliamento dei motivi di ricorso;
- ha omesso di pronunciarsi e fornire una motivazione in merito al motivo di ricorso della ricorrente attinente ai criteri provvisori e ai nuovi criteri di interferenza sul sistema endocrino e/o non lo ha sollevato d'ufficio;
- ha commesso un errore di diritto, effettuato un'interpretazione e/o un'applicazione errate della procedura di cui al regolamento 844/2012 relativa alle consultazioni pubbliche;
- effettuato un'interpretazione e/o un'applicazione errate della procedura di cui al regolamento n. 844/2012 relativamente alla presentazione, da parte della convenuta, del progetto di rapporto di rinnovo prima che il nuovo Stato membro relatore (in prosieguo: lo «SMR») Grecia avesse ultimato la propria valutazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha motivato chiaramente il rigetto del secondo motivo.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato le prove e commesso un errore di valutazione quando ha stabilito che la convenuta non era stata parziale nel proporre di non rinnovare la sostanza attiva mancozeb senza attendere le conclusioni scientifiche definitive dello SMR Grecia.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento del Tribunale relativo (i) al peso del parere del Comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è errato, illogico, incoerente e contrario al principio della certezza del diritto, (ii) alla mancata presa in considerazione da parte della convenuta di nuovi elementi sulla classificazione del mancozeb è errato, illogico e contraddittorio, e (iii) all'indebita influenza del metabolita etilene tiourea è illogico, contraddittorio e non supportato dalle prove disponibili.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova ed errata interpretazione del principio del legittimo affidamento.

(<sup>1</sup>) GU 2020, L 423, pag. 50

(<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012, L 252, pag. 26)

---

**Impugnazione proposta il 25 aprile 2023 dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-480/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione**

**(Causa C-269/23 P)**

(2023/C 216/43)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea e Tech-Fab Europe eV

### **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- accogliere la prima del primo motivo e il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso di annullamento proposto dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E, e
- condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

### **Motivi e principali argomenti**

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (<sup>1</sup>) della Commissione del 12 giugno 2020 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.

A sostegno della presente impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi, ossia, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel:

- determinare che la Commissione non ha violato l'articolo 1, punto 1, l'articolo 5, e l'articolo 6 del regolamento di base nella sua metodologia di calcolo del margine di dumping delle ricorrenti.

- concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 2, lettere a) e b), e l'articolo 3, punto 1, lettera a) del regolamento di base quando ha attribuito contributi finanziari da parte di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici connessi al governo della Repubblica popolare cinese alla pubblica amministrazione del paese d'origine o d'esportazione, ossia al governo della Repubblica araba d'Egitto;
- considerare che la Commissione non ha violato l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base quando ha concluso che il governo egiziano detiene lo status di autorità che ha concesso i finanziamenti agevolati che erano stati concessi dal governo cinese;
- concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 3, punto 1, lettera a) (ii), l'articolo 3, punto 2, e l'articolo 5 del regolamento di base quando ha calcolato l'importo del vantaggio conferito alla Jushi ai sensi del sistema di restituzione dei dazi all'importazione; e
- ritenere che la Commissione non ha violato l'articolo 3, punto 2 e l'articolo 4, punto 2, lettera c) quando ha determinato che il trattamento fiscale delle perdite sui cambi conferiva un vantaggio per le ricorrenti e costituiva una sovvenzione specifica.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha considerato che l'utilizzo da parte della Commissione del fatturato totale combinato di tutti i prodotti delle ricorrenti come denominatore appropriato per il calcolo del vantaggio in percentuale non fosse viziato da un errore manifesto di valutazione.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che il regolamento di base non esclude che, anche se il contributo finanziario non proviene direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, tale contributo possa esserle imputato, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e dell'articolo 3, punto 1 del regolamento di base.

Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che il governo egiziano detiene lo status di autorità che ha concesso i finanziamenti agevolati che erano stati concessi dal governo cinese. Invece, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la Commissione ha violato l'articolo 4, punti 2 e 3 del regolamento di base poiché avrebbero dovuto essere le entità cinesi che hanno fornito i contributi finanziari l'autorità concedente.

Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che la sola situazione comparabile per determinare se la Jushi abbia ricevuto un vantaggio è quella di una impresa stabilita, come la Jushi, nella zona economica del Canale di Suez (in prosieguo: la «zona SC»), che vende prodotti contenenti materiali che hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali, a una impresa stabilita al di fuori della zona SC.

Per quanto riguarda il quinto motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che la Commissione non ha considerato che il trattamento fiscale in quanto tale costituisca una sovvenzione idonea a essere oggetto di misure compensative e che le ricorrenti in primo grado ha omesso di fornire prove che potessero rendere non plausibile la valutazione fattuale effettuata dalla Commissione nel regolamento di esecuzione impugnato, in merito al fatto che il trattamento fiscale andasse a beneficio di tutte le imprese con passività in valuta estera.

(<sup>1</sup>) GU 2020, L 189, pag. 1.

---

**Ricorso proposto il 27 aprile 2023 — Commissione europea / Ungheria**

**(Causa C-271/23)**

(2023/C 216/44)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Baumgart, M. Carpus Carcea e Zs. Teleki, agenti)

*Convenuta:* Ungheria

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, <sup>(1)</sup> vincolante per l'Ungheria a norma dell'articolo 218 TFUE, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 288 TFUE, quarto comma, dal momento che ha al contempo interferito con la competenza esterna esclusiva dell'Unione stabilita all'articolo 3 TFUE, paragrafo 2, e ha violato il principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4 TUE, paragrafo 3, per non aver aderito, nella sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, alla posizione dell'Unione per quanto riguarda la modifica dell'inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle;
- condannare l'Ungheria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

**Primo motivo:** Nella sessione della commissione Stupefacenti tenutasi il 2 dicembre 2020, l'Ungheria ha votato contro le disposizioni della decisione del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione. La decisione del Consiglio, approvata sulla base dell'articolo 218 TFUE, paragrafo 9, e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione, era obbligatoria per l'Ungheria ai sensi dell'articolo 288 TFUE, quarto comma.

**Secondo motivo:** A norma dell'articolo 3 TFUE, paragrafo 2, l'oggetto della decisione (UE) 2021/3 del Consiglio rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione, per cui l'Ungheria non avrebbe dovuto stabilire la propria posizione a riguardo.

**Terzo motivo:** Con il suo voto contrario alla posizione dell'Unione, adottato senza consultare previamente le istituzioni della stessa, l'Ungheria ha violato il principio di leale cooperazione stabilito all'articolo 4 TUE, paragrafo 3.

La Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di diffida il 18 febbraio 2021 e un parere motivato il 12 novembre 2021, e non ha ritenuto soddisfacenti le risposte fornite dall'Ungheria.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2021/3 del Consiglio del 23 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti sull'inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (GU 2021, L 4, pag. 1).

---

### Impugnazione proposta il 27 aprile 2023 dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-540/20, Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione

(Causa C-272/23 P)

(2023/C 216/45)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea e Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE)

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- accogliere il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso di annullamento proposto dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E, e
- condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

### Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 <sup>(1)</sup> della Commissione del 24 giugno 2020 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto.

A sostegno della presente impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, ossia, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel:

- concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 2, lettere a) e b), e l'articolo 3, punto 1, lettera a) del regolamento di base <sup>(2)</sup> quando ha attribuito contributi finanziari da parte di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici connessi al governo della Repubblica popolare cinese alla pubblica amministrazione del paese d'origine o d'esportazione, ossia al governo della Repubblica araba d'Egitto;
- considerare che la Commissione non ha violato l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base quando ha ritenuto specifici i contributi finanziari attribuiti al governo egiziano;
- concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 3, punto 1, lettera a) (ii), l'articolo 3, punto 2, e l'articolo 5 del regolamento di base quando ha calcolato l'importo del vantaggio conferito al convenuto ai sensi del sistema di restituzione dei dazi all'importazione; e
- ritenere che la Commissione non ha violato l'articolo 3, punto 2 e l'articolo 4, punto 2, lettera c) quando ha determinato che il trattamento fiscale delle perdite sui cambi conferiva un vantaggio per la ricorrente e costituiva una sovvenzione specifica.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che il regolamento di base non esclude che, anche se il contributo finanziario non proviene direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, tale contributo possa esserle imputato, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e dell'articolo 3, punto 1 del regolamento di base.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che il governo egiziano detiene lo status di autorità che ha concesso i finanziamenti agevolati che erano stati concessi dal governo cinese. Invece, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la Commissione aveva violato l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, in quanto erano le entità cinesi che avevano accordato i contributi finanziari che costituivano l'autorità concedente.

Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che la sola situazione comparabile per determinare se la ricorrente abbia ricevuto un vantaggio è quella di una impresa stabilita, come la ricorrente, nella zona economica del Canale di Suez (in prosieguo: la «zona SC»), che vende prodotti contenenti materiali che hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali, a una impresa stabilita al di fuori della zona SC.

Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che la Commissione non ha considerato che il trattamento fiscale in quanto tale costituisce una sovvenzione idonea a essere oggetto di misure compensative e che la ricorrente in primo grado ha omesso di fornire prove che potessero rendere non plausibile la valutazione fattuale effettuata dalla Commissione nel regolamento di esecuzione impugnato, in merito al fatto che il trattamento fiscale andasse a beneficio di tutte le imprese con passività in valuta estera.

<sup>(1)</sup> GU 2020, L 201, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

**Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 16 febbraio 2023 — Oriol Junqueras i Vies / Parlamento europeo, interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna**

**(Causa C-780/21 P) <sup>(1)</sup>**

(2023/C 216/46)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 14.2.2022.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2023 — Oriol Junqueras i Vies / Parlamento europeo, interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna**

**(Causa C-824/21 P) <sup>(1)</sup>**

(2023/C 216/47)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 84 del 21.2.2022.

---

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — CV / Commissione**

(Causa T-20/18) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Commissione medica – Articolo 22 – Diniego di riconoscimento dell'origine professionale di una malattia – Regolarità del procedimento precontenzioso – Obbligo di motivazione»)**

(2023/C 216/48)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* CV (rappresentanti: F. Moyses e L. Heisten, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e L. Vernier, agenti)

### Oggetto

Con il ricorso basato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea del 20 marzo 2017 che respinge la sua domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e della decisione della Commissione del 15 marzo 2017 che gli addebita alcune spese e onorari dei membri della commissione medica che si è pronunciata su tale domanda e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbe subito a causa di tali decisioni.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) CV è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 26.3.2018.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — CRU / GEPD**

(Causa T-557/20) <sup>(1)</sup>

**[«Tutela dei dati personali – Procedura di indennizzo degli azionisti e creditori in seguito alla risoluzione di un ente creditizio – Decisione del GEPD che dichiara che il CRU ha violato i suoi obblighi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 – Nozione di “dati personali” – Articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725 – Diritto di accesso al fascicolo»]**

(2023/C 216/49)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz, agenti, assistiti da H. G. Kamann, M. Braun, F. Louis e L. Hesse, avvocati)

*Convenuto:* Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: P. Candellier, X. Lareo e T. Zerdick, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il Comitato di risoluzione unico (CRU) chiede, da un lato, l'annullamento della decisione rivista del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 24 novembre 2020 adottata a seguito della richiesta di riesame presentata dal CRU relativamente alla decisione del GEPD del 24 giugno 2020, relativa a cinque reclami presentati da più reclamanti (casi 2019 947, 2019 998, 2019 999, 2019 1000 e 2019 1122) (in prosieguo: la «decisione rivista») e, dall'altro, la dichiarazione di illegittimità della decisione del GEPD del 24 giugno 2020.

**Dispositivo**

- 1) La decisione rivista del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 24 novembre 2020 adottata a seguito della richiesta di riesame presentata dal Comitato di risoluzione unico (CRU) relativamente alla decisione del GEPD del 24 giugno 2020, relativa a cinque reclami presentati da più reclamanti (casi 2019 947, 2019 998, 2019 999, 2019 1000 e 2019 1122) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il GEPD è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 390 del 16.11.2020.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — OHB System / Commissione**

(Causa T-54/21) (<sup>1</sup>)

**(«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Dialogo competitivo – Fornitura di satelliti di transizione Galileo – Rigetto dell'offerta di un offerente – Criteri di esclusione – Grave illecito professionale di un offerente – Mancanza di sentenza definitiva o di decisione amministrativa definitiva – Ricorso al comitato di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario – Parità di trattamento – Offerta anormalmente bassa – Errore manifesto di valutazione»)**

(2023/C 216/50)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* OHB System AG (Brema, Germania) (rappresentanti: W. Würfel e F. Hausmann, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, L. André, J. Estrada de Solà e L. Mantl, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e G. Santini, avvocati dello Stato), Airbus Defence and Space GmbH (Taufkirchen, Germania) (rappresentanti: P.-E. Partsch, F. Dewald e C.-E. Seestadt, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione europea, comunicate alla ricorrente con lettera del 19 e con telefax del 22 gennaio 2021, di non accogliere la sua offerta, presentata nell'ambito della gara d'appalto sotto forma di dialogo competitivo 2018/S 091-206089 relativa alla fornitura di satelliti di transizione Galileo, nonché di aggiudicare l'appalto ad altri due offerenti.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La OHB System AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.

3) La Repubblica italiana e l'Airbus Defence and Space GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 88 del 15.3.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group/ EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)**

(Causa T-546/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo R.T.S. ROCHEM Technical Services – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2023/C 216/51)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocat)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2021 (procedimento R 1544/2019-1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rochem Group AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 422 del 18.10.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group/ EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. Rochem Technical Services)**

(Causa T-547/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo R.T.S. Rochem Technical Services – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2023/C 216/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocat)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2021 (procedimento R 1545/2019-1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rochem Group AG è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 422 del 18.10.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)**

(Causa T-548/21) (<sup>1</sup>)

**«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo ROCHEM – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»**

(2023/C 216/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2021 (procedimento R 1546/2019-1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rochem Group AG è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 422 del 18.10.2021.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)**(Causa T-549/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo ROCHEM – Marchio nazionale figurativo anteriore ROCHEM MARINE – Motivo di nullità relativa – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2023/C 216/54)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rochem Marine Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: R. Gioia e L. Mansi, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2021 (procedimento R 1547/2019-1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rochem Group AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 422 del 18.10.2021.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Alves Casas / EUIPO — Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)**(Causa T-681/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mccosmetics NY – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore MAC MAKE-UP ART COSMETICS – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001»]**

(2023/C 216/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Ana Maria Alves Casas (Porto, Portogallo) (rappresentante: A. Martins, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Ringelmann e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Make-Up Art Cosmetics, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, B. Worbes e I. Junkar, avvocati)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 agosto 2021 (procedimento R 2398/2020-2).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Ana Maria Alves Casas è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 2 del 3.1.2022.

---

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Activa — Grillküche/EUIPO — Targa (Apparecchio per grigliare)**

(Causa T-757/21) (<sup>1</sup>)

**[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un apparecchio per grigliare – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002»]**

(2023/C 216/56)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Activa — Grillküche GmbH (Selb, Germania) (rappresentanti: F. Stangl e M. Würth, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Ivanauskas, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Targa GmbH (Soest, Germania) (rappresentante: M.-H. Hoffmann, avvocato)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2021 (procedimento R 1651/2020-3).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Activa — Grillküche GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 24.1.2022.

---

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Wenz Kunststoff/ EUIPO — Mouldpro (MOULDPRO)**

(Causa T-794/21) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo MOULDPRO – Uso effettivo del marchio – Natura dell'uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Legittimo affidamento»]**

(2023/C 216/57)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mouldpro ApS (Ballerup, Danimarca) (rappresentante: W. Rebernik, avvocato)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'8 ottobre 2021 (procedimento R 646/2020-2).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C C 73 del 14.2.2022.

---

### Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Kaminski / EUIPO — Polfarmex (SYRENA)

(Causa T-35/22) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo SYRENA – Applicazione della legge nel tempo – Irricevibilità parziale del ricorso – Autorità di cosa giudicata – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo nell'Unione – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»]**

(2023/C 216/58)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada) (rappresentanti: W. Trybowski, E. Pijewska e M. Mazurek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Polfarmex S.A. (Kutno, Polonia)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, in via principale, la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 ottobre 2021 (procedimenti riuniti R 1952/2020-1 e R 1953/2020-1) e, in subordine, l'annullamento parziale di detta decisione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Arkadiusz Kaminski è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 119 del 14.3.2022.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO — Yadex International (pınar KURUYEMİŞ)**

(Causa T-147/22) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo pınar KURUYEMİŞ – Marchio tedesco denominativo anteriore PINAR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»]**

(2023/C 216/59)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ (Karatay, Konya, Turchia) (rappresentanti: M. E. López Camba e A. M. Lyubomirova Geleva, avvocate)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee, M. Eberl e V. Ruzek, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

### Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 gennaio 2022 (procedimento R 1148/2021-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Yadex International GmbH per il procedimento dinanzi al Tribunale.

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 16.5.2022.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO — Yadex International (pınar KURUYEMİŞ)**

(Causa T-148/22) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo pınar KURUYEMİŞ – Marchio tedesco denominativo anteriore PINAR – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»]**

(2023/C 216/60)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ (Karatay, Konya, Turchia) (rappresentanti: M. E. López Camba e A. M. Lyubomirova Geleva, avvocate)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee, M. Eberl e V. Ruzek, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

### Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 gennaio 2022 (procedimento R 1149/2021-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pinar Kuruyemiş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Yadex International GmbH per il procedimento dinanzi al Tribunale.

---

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 16.5.2022.

---

### Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)

(Causa T-153/22) <sup>(1)</sup>

[«*Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo XTG – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GTX – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001*»]

(2023/C 216/61)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: S. Machei e G. Orsoni, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e T. Frydendahl, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:* XTG S.A. (Breslavia, Polonia)

### Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 dicembre 2021 (procedimento R 1387/2021-5).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volkswagen AG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 16.5.2022.

**Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2023 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)**(Causa T-154/22) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo XTG – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GTX – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2023/C 216/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: S. Machei e G. Orsoni, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e T. Frydendahl, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:* XTG S.A. (Breslavia, Polonia)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 dicembre 2021 (procedimento R 1385/2021-5).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volkswagen AG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 16.5.2022.

**Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Semmelweis Egyetem / Consiglio**

(Causa T-138/23)

(2023/C 216/63)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Semmelweis Egyetem (Università Semmelweis, Budapest, Ungheria) (rappresentanti: P. Nagy e B. Karsai, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022 <sup>(1)</sup>, nella parte che riguarda la ricorrente; o in alternativa,
- annullare integralmente l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio; e, in entrambi i casi,
- condannare il convenuto alle spese della ricorrente in relazione al presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata manca di una base di fatto sufficientemente solida. Il convenuto avrebbe dovuto basare la propria decisione di adottare la decisione impugnata su fatti debitamente provati. Invece, si sostiene che il convenuto si è basato sulla valutazione e sulla proposta infondate della Commissione europea.
  - Primo capo del primo motivo: Il convenuto è venuto meno all'obbligo di verificare che l'inclusione della ricorrente nel gruppo di entità oggetto di misure restrittive ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata si fondasse su una base di fatto sufficientemente solida. In relazione alla questione delle presunte violazioni dei principi dello Stato di diritto, l'accertamento dei fatti da parte della Commissione non si è esteso alla composizione, al processo decisionale, alla situazione finanziaria e al funzionamento di nessuno dei «trust di interesse pubblico», come la fondazione incaricata del finanziamento della ricorrente. Né il convenuto né la Commissione, si sostiene, hanno analizzato l'impatto, la natura, la durata potenziali o la gravità e la portata delle presunte violazioni e/o delle misure restrittive, il che ha comportato un danno agli affari e alla buona reputazione della ricorrente.
  - Secondo capo del primo motivo: Il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione dei fatti. Le preoccupazioni sollevate dalla Commissione in relazione ai «trust di interesse pubblico» si riferiscono agli appalti pubblici e al conflitto di interessi. È sfuggito all'attenzione del convenuto che la questione relativa agli appalti pubblici era già stata risolta prima dell'adozione della decisione e che — per quanto riguarda la ricorrente — non è mai esistito un conflitto di interessi.
  - Terzo capo del primo motivo: A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 (il «regolamento sulla condizionalità»), <sup>(2)</sup> il convenuto è venuto meno all'obbligo di un'adeguata motivazione. La proposta della Commissione e, di conseguenza, la decisione impugnata, doveva indicare i motivi e gli indizi specifici su cui tale decisione avrebbe dovuto basarsi. Tuttavia, nessun motivo valido di tal genere è stato menzionato nella decisione impugnata o nella proposta, il che ha penalizzato la ricorrente.
2. Secondo motivo, con il quale si sostiene che alla ricorrente, persona interessata dalla decisione impugnata, è stata negata la possibilità di difendere i propri diritti, così violando il suo diritto di essere ascoltata. Se il diritto della ricorrente di essere ascoltata non fosse stato negato, ciò avrebbe portato a limitazioni adeguate, proporzionate, pertinenti ed eque delle misure adottate.
3. Terzo motivo, secondo il quale la decisione impugnata è priva di un'adeguata autorizzazione e che il convenuto ha abusato dei suoi diritti.
  - Primo capo del terzo motivo: il regolamento sulla condizionalità non contiene un'adeguata autorizzazione per le misure indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione. L'autorizzazione prevista dal regolamento sulla condizionalità non è una «carta bianca», deve essere limitata (a) quanto allo scopo («la protezione del bilancio dell'Unione») e (b) quanto ai mezzi che sono adeguati per raggiungere tale scopo. Nella decisione impugnata c'è una mancanza di mezzi adeguati e proporzionalità, il che ne avrebbe limitato la portata nei confronti della ricorrente, e di conseguenza tale decisione è priva dell'autorizzazione necessaria, il che viola i diritti della ricorrente.
  - Secondo capo del terzo motivo: Il convenuto è incorso in uno sviamento di potere. A tale riguardo la ricorrente sostiene quanto segue: «Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie (...)». <sup>(3)</sup>
4. Quarto motivo, secondo il quale il convenuto ha violato il principio di proporzionalità, un principio fondamentale del diritto dell'UE. Per garantire una stretta osservanza del principio di proporzionalità, l'istituzione che adotta un atto ha l'obbligo di valutare in modo appropriato i vari interessi in gioco, analizzare la loro funzione e ruolo, e prendere le decisioni di conseguenza. In questo caso, la ricorrente fa valere che non ci sono indizi identificabili che possano suggerire che gli interessi della ricorrente siano stati presi in considerazione a qualsiasi livello o in qualsiasi forma o che la situazione della ricorrente sia stata analizzata, quanto meno oggettivamente, diligentemente e proporzionalmente, prima dell'adozione delle misure contenute nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata, da cui il suo effetto negativo sulla ricorrente.

5. Quinto motivo, secondo il quale la decisione impugnata distorce il mercato concorrenziale in cui opera la ricorrente. Il divieto di distorsione del mercato senza una giustificazione è insito nelle libertà fondamentali dell'Unione. Limitare gli affari della ricorrente a vantaggio dei suoi concorrenti viola le libertà fondamentali dell'Unione.

- (<sup>1</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022 relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo ad un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU 2020 L 4331, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) V. punto 56 della sentenza del 5 maggio 2015, Regno di Spagna /Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Causa C-146/13, EU:C:2015:298).

### Ricorso proposto il 31 marzo 2023 – Willemsen/Commissione

(Causa T-174/23)

(2023/C 216/64)

Lingua processuale: il neerlandese

#### Parti

Ricorrente: Merel Johanna Willemsen (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: G. Geelkerken, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, del 14 dicembre 2021, relativa al recupero di un credito iscritto nella nota di addebito n. 4840200003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e dichiarare che la ricorrente non deve nulla alla Commissione;
- in subordine, annullare la decisione impugnata e dichiarare che la ricorrente non deve nulla alla Commissione dopo aver compensato i reciproci crediti;
- in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata e, nei limiti in cui la ricorrente sia ancora debitrice di una somma di denaro nei confronti della Commissione, ridurre tale somma a zero;
- in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata e, nei limiti in cui la ricorrente sia ancora debitrice di una somma di denaro nei confronti della Commissione, moderare ragionevolmente la somma in questione;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: la cessazione della partecipazione della ricorrente al progetto di ricerca, per il quale la Commissione aveva sottoscritto una convenzione di finanziamento con l'Università degli Studi di Trento (Italia) (in prosieguo: la «coordinatrice»), e l'impossibilità da parte della ricorrente di consegnare e portare a termine il lavoro convenuto sono il risultato del comportamento del responsabile del progetto e della coordinatrice e non sono imputabili alla stessa ricorrente. Poiché rientra nella sfera di rischio della Commissione che la ricorrente abbia dovuto ritirarsi e tenuto conto degli eventi verificatisi durante il progetto, la ricorrente non deve nulla alla Commissione.
2. Secondo motivo: gli errori e le irregolarità procedurali commessi dal responsabile del progetto e dalla coordinatrice sono di una tale gravità che non può essere reclamato nulla nei confronti della ricorrente.
3. Terzo motivo: poiché la ricorrente sarebbe stata privata dei risultati della ricerca e del materiale, essa avrebbe subito un danno in conseguenza del quale non può essere reclamato nulla nei suoi confronti.

4. Quarto motivo: gli eventi verificatisi durante l'intera attuazione del progetto, compreso l'atteggiamento — transfrontaliero — dei responsabili del progetto nei confronti della ricorrente, ostano a qualsiasi azione nei confronti di quest'ultima. Si tratta di un caso di «forza maggiore» e anche la situazione personale della ricorrente deve essere un motivo per la Commissione di astenersi dal recuperare il credito dalla ricorrente.

---

**Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Sta Grupa / EUIPO — Axis (VAPIX)**

**(Causa T-207/23)**

(2023/C 216/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Sta Grupa AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: I. Stankeviča, avvocat)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Axis AB (Lund, Svezia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «VAPIX» — Marchio dell'Unione europea n. 5 040 118

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di decadenza

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2023 nel procedimento R 1098/2022-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare decaduto il marchio controverso per i prodotti per i quali è rimasto registrato dopo la pronuncia della decisione impugnata.

La ricorrente chiede il rimborso delle spese relative al presente procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Clofor / EUIPO — Sitges Alonso (Pali)**

**(Causa T-208/23)**

(2023/C 216/66)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Clofor (Renage, Francia) (rappresentante: P. Debré, avvocat)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Paul Sitges Alonso (Barcellona, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Disegno o modello controverso*: Disegno o modello comunitario (Pali) — Disegno o modello comunitario n. 2 951 335-0001

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata*: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2023 nel procedimento R 1103/2022-3

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata, respingendo la domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario n. 2 951 335-0001;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla terza commissione di ricorso.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento;
- inversione dell'onere della prova e violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 21 aprile 2023 — Yadex International/EUIPO — Armada Gida (doyum)**

**(Causa T-209/23)**

(2023/C 216/67)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. P. Kohl)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Armada Gida Ticaret Sanayi AŞ (Akdeniz, Turchia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso*: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso*: Marchio dell'Unione europea figurativo «doyum» — Domanda di registrazione n. 18 249 375

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Opposizione

*Decisione impugnata*: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 febbraio 2023 nel procedimento R 1436/2022-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere in toto la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 249 375;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

**Ricorso proposto il 23 aprile 2023 — Azienda Agricola F.lli Buccelletti/EUIPO — Sunservice  
(Pali per sostenere piante)**

**(Causa T-210/23)**

(2023/C 216/68)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano*

### **Parti**

*Ricorrente:* Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl (Castiglion Fiorentino, Italia) (rappresentante: A. Pagani, avvocatata)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sunservice Srl (Castiglione del Lago, Italia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello interessato:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello comunitario (Pali per sostenere piante) — Disegno o modello comunitario n. 8 262 364-0001

*Procedimento dinanzi all' EUIPO:* Procedimento di annullamento

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 febbraio 2023 nel procedimento R 370/2022-3

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, anche a rettifica della decisione della Divisione di Annullamento del 20 gennaio 2019 (procedimento di nullità n. ICD 115 222), dichiarare che il modello comunitario n. 8 262 364-0001 è nullo;
- disporre le audizioni testimoniali e ogni sopralluogo o altro accertamento in loco opportuni al fine di far appurare da terzi (esperti e/o tecnici) nominati dal Tribunale lo stato degli impianti invocati in atti dal richiedente la nullità e la corrispondenza dei pali utilizzati per la loro realizzazione con quelli di cui al modello comunitario di cui si domanda la nullità;
- condannare la Sunservice Srl alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

### **Motivi invocati**

- Erronea applicazione dei criteri di valutazione degli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità del modello contestato;
- Erronea e/o mancata applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, e in ogni caso erroneo e/o mancato riconoscimento del valore probatorio degli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità ai fini della divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- Erronea e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione del requisito della novità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- Erronea e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione del requisito del carattere individuale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, sotto il profilo sia della errata e/o mancata identificazione della figura dell'utilizzatore informato, sia della errata e/o mancata applicazione dei criteri di confronto «modello su modello».

**Ricorso proposto il 24 aprile 2023 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)****(Causa T-213/23)**

(2023/C 216/69)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* European Federation of Financial Analysts' Societies (EFFAS) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «CEFA Certified European Financial Analyst» — Domanda di registrazione n. 14 902 341

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 febbraio 2023 nel procedimento R 1418/2022-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'eventuale interveniente a tutte le spese del presente procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 26 aprile 2023 — Bategu Gummitechnologie / Commissione****(Causa T-219/23)**

(2023/C 216/70)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Bategu Gummitechnologie GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: G. Maderbacher, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2023) 1205 final della Commissione, del 15 febbraio 2023, nel caso AT.40492 — Fire Protection Bogies [decisione di rigetto della denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004];
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

### 1. Primo motivo: errori di diritto

- La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto, in violazione della sezione 7.1.1.5 del regolamento (UE) n. 1302/2014 <sup>(1)</sup>, che la norma EN 45545-2:2013+A1:2015, relativa alla protezione al fuoco per i rotabili ferroviari (requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti), dovesse essere obbligatoriamente applicata ai rotabili ferroviari autorizzati in Germania e in Austria solo dal 1° gennaio 2018.
- La Commissione non avrebbe tenuto conto della sezione 4.7 della norma EN 45545-2:2013+A1:2015 e ne avrebbe dato un'interpretazione manifestamente erranea.
- La Commissione non avrebbe tenuto conto delle sezioni 4.3 e 4.2 n) della norma EN 45545-2:2013+A1:2015 e ne avrebbe dato un'interpretazione manifestamente erranea.
- La Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione dell'onere della prova ad essa incombente nell'ambito dei procedimenti di denuncia ai sensi del regolamento n. 1/2003 <sup>(2)</sup>.
- La Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione dell'esistenza di una collusione o di uno scambio di informazioni anticoncorrenziale tra produttori di rotabili ferroviari (in prosieguo: gli «OEM») operanti nel mercato interno.

### 2. Secondo motivo: errori manifesti di valutazione nell'esame della denuncia

- La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che gli OEM non fossero tenuti a stabilire rapporti commerciali con la ricorrente.
- La Commissione avrebbe effettuato una serie di constatazioni inesatte riguardo ad un'erronea interpretazione coordinata della norma EN 45545-2:2013+A1:2015 da parte degli OEM.

### 3. Terzo motivo: sviamento di potere

La Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere e avrebbe anteposto gli interessi economici degli OEM agli interessi in materia di sicurezza dei passeggeri e del personale del sistema ferroviario dell'Unione.

### 4. Quarto motivo: violazione del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(3)</sup>

La Commissione avrebbe privato la ricorrente del diritto di essere ascoltata sui risultati sostanziali dell'indagine e non le avrebbe fornito informazioni sufficientemente precise che le consentissero di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla decisione impugnata prima della sua adozione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU 2014, L 356, pag. 228).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU 2012, C 326, pag. 391.

---

**Ricorso proposto il 2 maggio 2023 — Debonair Trading Internacional/EUIPO — Lea Nature Services  
(LEA NATURE SO'BIO ETIC)**

**(Causa T-225/23)**

(2023/C 216/71)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv. ti J. Quirin e J.-P. Jacquy)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Lea Nature Services (Périgny, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «LEA NATURE SO'BIO ETIC» — Domanda di registrazione n. 17 592 486

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 febbraio 2023 nel procedimento R 206/2022-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare ogni condanna alle spese a carico della ricorrente da parte dell'EUIPO e condannare quest'ultimo a farsi carico delle spese della ricorrente.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 2 maggio 2023 — Bonami.CZ/EUIPO — Roval Print (bonami)**

**(Causa T-229/23)**

(2023/C 216/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Bonami.CZ, a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. M.-G. Marinescu)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* SC Roval Print SRL (Galați, Romania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo «bonami» giallo, rosso, rosa, viola, azzurro, verde scuro e verde chiaro — Domanda di registrazione n. 18 024 693

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2023 nel procedimento R 1292/2022-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere in toto l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dei requisiti procedurali in relazione alla motivazione (online) dell'opposizione.
  - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT